

“Montraker” d.o.o. Vrsar, Obala m.Tita 1a, (in seguito «Montraker»), rappresentata dal direttore Nataša Radin Trifunović e dal direttore Armido Gerometta, da una parte, e «NAZIV_POSP» «ADRESA1» «ADRESA2», documento: «ID_DOKUMENTA», telefono: «TELEFON_FAX» (in seguito proprietario dell'imbarcazione) hanno stipulato il seguente:

C O N T R A T T O nr. _____
sull'ormeggio annuale

Art. 1.

“Montraker” assume l'obbligo di fornire l'ormeggio annuale per la seguente imbarcazione:

1. Nome e indicazione dell'imbarcazione
 2. Tipo di natante
 3. Porto d'immatricolazione
 4. Bandiera
 5. Lunghezza fuori tutto
 6. Larghezza
 7. Pescaggio
 8. Peso
 9. Scafo
 10. Anno di costruzione
 11. Tipo di motore
 12. Potenza del motore
 13. Numero del motore
 14. Assicurazione
 15. Data di arrivo
 16. Data di partenza
- Compenso per l'ormeggio annuale dell'imbarcazione

Art. 2

“Montraker” s'impegna a fornire l'ormeggio per l'imbarcazione presso il Marina di Fontane nell'arco temporale pattuito. In base al proprio piano degli ormeggi, “Montraker” ha la facoltà di cambiare il posto d'ormeggio dell'imbarcazione senza bisogno di previo consenso del proprietario, ma è tenuta ad avvisarlo sull'effettuato cambiamento.

Art. 3

Durante il periodo di custodia dell'imbarcazione, “Montraker” s'impegna a risarcire eventuali danni all'imbarcazione e agli oggetti presenti sulla lista dell'attrezzatura (la lista d'inventario) imputabili al Marina o agli operatori dello stesso, durante la custodia dell'imbarcazione presso il Marina. L'imbarcazione si considera ormeggiata a partire dal momento della consegna della licenza di navigazione originale in corso di validità e delle chiavi dell'imbarcazione alla persona autorizzata presso la ricezione del marina, che viene confermato dalla sua firma apposta nel Registro delle licenze di navigazione e nel Registro di ritiro delle chiavi. Prima della consegna dell'imbarcazione all'ormeggio, il proprietario della stessa ha l'obbligo di stilare, insieme ad un addetto del Marina, una lista dell'equipaggiamento presente sull'imbarcazione, che viene confermato dalle loro firme sulla Lista d'inventario. “Montraker” declina ogni responsabilità per gli oggetti presenti sull'imbarcazione e non presenti sulla lista. Con la consegna (la restituzione) della licenza di navigazione e delle chiavi dell'imbarcazione al proprietario (o alle persone autorizzate dal proprietario), “Montraker” declina ogni responsabilità per eventuali danni, indipendentemente se l'imbarcazione sia salpata dal Marina o se sia ancora ormeggiata. L'indennizzo totale per il risarcimento di ciascun evento dannoso non può superare l'importo di 7.500.000,00 kune.

Art. 4

“Montraker” declina ogni responsabilità nei seguenti casi:

- per danni causati da forza maggiore,
- per danni derivanti da una condotta impropria, maldestra, in mala fede o per grave negligenza del proprietario dell'imbarcazione, dell'equipaggio o di altre persone presenti sull'imbarcazione,
- per danni derivanti da incuria, trascuratezza o logorio dell'imbarcazione o dell'equipaggiamento,
- per danni causati da difetti non visibili dell'imbarcazione,
- per danni o furti di equipaggiamento non presente sulla lista d'inventario, nonché per danni o furti dell'equipaggiamento, della lancia (scialuppa) o del motore ausiliario, indicati nella lista d'inventario, ove non custoditi sotto chiave, e per furto dei parabordi, dell'ancora, della cima, dell'elica oppure di altro equipaggiamento sottraibile dall'imbarcazione senza scasso,

- per danni patrimoniali che il proprietario dell'imbarcazione abbia arrecato a terzi,
- per danni derivanti da incendio o esplosione, avvenuti in seguito al mancato rispetto della normativa sulle misure di sicurezza,
- per danni derivanti dal profitto mancato, dal ritardo o dalla perdita delle ferie del proprietario o di altre persone presenti sull'imbarcazione,
- per danni legati alla rimozione del relitto o di alcune sue parti, su ordinanza dell'autorità
- per danni causati dall'effettuazione di installazioni elettriche o idriche improprie sull'imbarcazione, altresì dall'allacciamento sul pontile fino all'imbarcazione,
- per danni derivanti dalla rottura della cima dell'imbarcazione,
- per danni derivanti dal non rispetto delle normative doganali, portuali e di altri tipi di norme amministrative,
- per danni derivanti dal congelamento,
- per morte o lesioni di qualsiasi persona presente sull'imbarcazione,
- per danni derivanti dall'inquinamento del mare, della riva e del porto,
- per danni sull'imbarcazione causati da un altro natante,
- per danni avvenuti mentre la licenza di navigazione e le chiavi non si trovano presso la ricezione del Marina,
- per danni cagionati mentre l'imbarcazione si trovava sotto la custodia del proprietario, altresì utente dell'ormeggio,
- per danni su opere (pitture) d'arte e oggetti costituiti da metalli preziosi, denaro, titoli e sim.
- per danni cagionati dai roditori,
- per danni derivanti da azioni dannose o omissioni di terzi, compreso il furto dell'imbarcazione o dell'equipaggiamento, oppure di altro patrimonio presente nell'ambito del Marina.

Art. 5

Il proprietario dell'imbarcazione, l'equipaggio e le altre persone presenti sul natante hanno il dovere di:

- attenersi al Regolamento sull'ordine nel porto e alle Condizioni sulle norme di condotta generali all'interno del marina di Fontane,
- deporre tutti i beni mobili indicati nella lista d'inventario e custodirli sotto chiave all'interno dell'imbarcazione,
- scollegare tutte le forniture elettriche e idriche, accumulatori compresi, durante ogni assenza dall'imbarcazione. In caso contrario, il personale del Marina è autorizzato a sospendere la fornitura senza alcun preavviso,
- presentarsi alla reception del Marina in occasione di ogni approdo, ai fini di notifica del soggiorno alla polizia,
- ormeggiare l'imbarcazione in modo appropriato o come richiesto dal personale del Marina,
- avvisare il personale del Marina su ogni cambiamento relativo all'equipaggiamento presente sulla lista d'inventario,
- equipaggiare l'imbarcazione con buone cime per l'ormeggio, con parabordi e tenda,
- esporre bene in vista il nome o i codici d'immatricolazione dell'imbarcazione,
- risarcire i danni sui natanti, sulle automobili o sull'attrezzatura di terzi insorti come conseguenza del cattivo mantenimento dell'imbarcazione o degli attrezzi, causato dall'equipaggio,
- attenersi ai regolamenti inerenti alla permanenza e alla navigazione entro i confini delle acque territoriali della Repubblica di Croazia.

Art. 6

Durante il periodo di ormeggio non è permesso:

- eseguire lavori di maggior portata relativi alla riparazione e alla manutenzione dell'imbarcazione, in particolare tali da arrecare danni a terzi o che inquinano l'aria (con polvere, odori sgradevoli, fumo), il mare, la riva o il pontile,
- scaricare acque fecali e svuotare pozzi neri nelle acque del Marina,
- pompare le acque di sentina in mare,
- deporre rifiuti pericolosi (oli usati, accumulatori, filtri dell'olio e sim.) in assenza del personale del Marina nei luoghi non previsti,
- deporre oggetti che impediscono l'uso normale dei pontili e della riva.

Art. 7

In base all'art. 1 di questo Contratto, il proprietario s'impegna a saldare il canone dell'ormeggio in conformità con il vigente listino prezzi del Marina, per 12 mesi in anticipo. Il pagamento viene effettuato presso la ricezione del Marina entro la fine del mese di scadenza del contratto o in base a fattura emessa,

entro e non oltre il termine di otto (8) giorni dal giorno del ricevimento della stessa. Qualora il proprietario non provveda a pagare il canone di utilizzo dell'ormeggio dell'imbarcazione nemmeno dopo l'avviso in forma scritta o orale, effettuato dal Marina nel termine di otto (8) giorni, il contratto si ritiene sciolto anche senza bisogno di previo avviso del proprietario. Nell'impossibilità di recapitare al proprietario dell'imbarcazione il sollecito di pagamento, perché ha cambiato indirizzo e non ha provveduto a comunicarlo prontamente al Marina, il termine di otto (8) giorni si ritiene scaduto il giorno del ricevimento da parte della “Montraker” della ricevuta di ritorno, recante l'indicazione che il proprietario dell'imbarcazione si sia trasferito o che risulti sconosciuto all'indirizzo determinato.

Il proprietario dell'imbarcazione dà il consenso di trasferire l'imbarcazione sulla terraferma a sue spese nel caso del mancato pagamento, e che vi rimanga fino al saldo dei debiti e dei relativi interessi legali.

Con il termine lunghezza s'intende la lunghezza complessiva. Se viene constatato che le dimensioni dell'imbarcazione siano diverse da quelle indicate nel certificato, il Marina si riserva il diritto di effettuare una nuova misurazione dell'imbarcazione e di calcolare il prezzo in base alle dimensioni accertate.

Art. 8

In seguito allo scioglimento del contratto per i motivi di cui sopra, se il proprietario vuole stipulare un nuovo contratto con il Marina, non ha nessun diritto in riferimento alla lista d'attesa per l'ormeggio annuale nel Marina.

Art. 9.

Il proprietario, o la persona da lui autorizzata per iscritto, possono trattenerli sull'imbarcazione oppure allontanarsi dalla stessa senza alcun limite. Durante l'assenza dell'imbarcazione, il Marina si riserva il diritto di usufruire del posto di ormeggio. Al rientro dell'imbarcazione nel Marina dopo un lungo periodo di assenza, bisogna informare la reception del Marina almeno un (1) giorno prima del suo arrivo. I giorni di assenza dell'imbarcazione dal Marina non vengono detratti dal corrispettivo dovuto per l'ormeggio. Il proprietario dell'imbarcazione non può cedere il posto di ormeggio a terzi.

Art. 10

Il proprietario dell'imbarcazione autorizza “Montraker” di effettuare, senza bisogno di previo avviso, tutte le operazioni necessarie per salvare l'imbarcazione dal pericolo di un'avaria imminente. Il proprietario s'impegna a saldare a “Montraker” tutte le spese sostenute per specifiche operazioni e interventi di salvataggio dell'imbarcazione. “Montraker” declina ogni responsabilità per eventuali danni sopravvenuti durante il salvataggio dell'imbarcazione.

Art. 11

Le modifiche del contratto si effettuano tramite allegato. Il contratto può essere sciolto da ambedue le parti rispettando il termine di legge di tre (3) mesi. Nel caso di scioglimento del contratto, il proprietario dell'imbarcazione non ha diritto al rimborso dell'importo versato.

Art. 12

Sono parte integrante di questo contratto:

- le Condizioni generali e le norme di condotta nel Marina di Fontane
- la Lista d'inventario
- il Listino prezzi del Marina

Art. 13

Questo Contratto è soggetto all'applicazione delle vigenti leggi Croate.

Le parti contrattuali cercheranno di risolvere di comune accordo tutte le eventuali controversie derivanti da questo Contratto. Se ciò non fosse possibile, si stabilisce la competenza del foro che si trova nel luogo della sede legale della società Montraker s.r.l.

In caso di controversia, farà fede la versione in croato di questo Contratto e le parti integranti in croato di cui all'Art 12 di questo Contratto.

Art. 14

Il proprietario dell'imbarcazione, con la sottoscrizione del contratto, dà la propria autorizzazione alla società Montraker s.r.l. , che al fine di adempire quanto da contratto, adempire gli obblighi legali della società Montraker s.r.l. come da contratto e legati al contratto, come pure gli interessi legittimi della società in merito al contratto, applichi tutte le attività per la tutela e l'uso dei dati personali che il proprietario dell'imbarcazione ha dato in affidamento alla ditta Montraker s.r.l.

Funtana,

Il Proprietario dell'imbarcazione:

“Montraker” d.o.o. Orsera